

COPIA

COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE AGOSTINI M. TERESA -
DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO
PER I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA.

DETERMINAZIONE N° 3 del 06/03/2015

Divenuta esecutiva in data **06/03/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino dott. Giuseppe

Visto che la dipendente Agostini Maria Teresa, nata a Novara il 05.04.1974, categoria D02, inquadrata a tempo pieno presso l'Ufficio Segreteria è rimasta assente dal servizio, per malattia, dal giorno 9.02.2015 al giorno 11.02.2015, per complessivi giorni 3 continuativi, conteggiati secondo il parere 30.01.2009 del Dipartimento della Funzione pubblica che riporta: "il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio" ;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, che testualmente recita:

"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

Dato atto che l'assenza dal 9.02.2015 al 11.02.2015 rientra nella fattispecie prevista dal secondo periodo della sopra riportata norma,

Visto l'art. 21 del CCNL 6.07.1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 sopra citato;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di "Trattamento Economico Fondamentale", l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 testualmente recita:

“il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”;

Visto che l'art. 10 del CCNL 9.05.2006, pur definendo la “nozione di retribuzione” non fa alcun riferimento al concetto di “trattamento economico fondamentale”;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il “trattamento economico fondamentale” con la retribuzione base mensile” di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10 del CCNL 9.05.2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro, che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

- Per giorni 3 di assenza per malattia, dal 9.02.2015 al 11.02.2015 (rientro al 12.02.2015) (e comunque, solo per i primi dieci giorni), alla detta dipendente non dovrà essere corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

n.	Voce	Importo mensile	1/30 di colonna 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (art. 10, co. 2, lett. b) CCNL 9.5.06					
1	Trattamento tabellare	1.850,32	61,67	3	0,00	
2	Assegno personale art. 29 CCNL 22.01.04					
3	Assegno personale non riassorbibile art. 9 CCNL 9.05.06					
4	R.I.A.					
5	Altri assegni personali					
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (e relativa quota di tred.ma)					
7	Ind. di comparto (art. 33 CCNL 22.01.04)	51,90	1,73	3	5,19	
8	Indennità di vigilanza					
9	Indennità della categoria D03					
10	Indennità per responsabilità di II grado	da conteggiarsi in sede di riparto fondi				
11	Indennità di disagio					
12	Indennità specifica per 12 mesi					
13	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc...					
14	Indennità ex I e IV q.f. (art. 4 CCNL 16.07.1996)					
TOTALE					5,19	

- Di effettuare la trattenuta in occasione del conteggio della prossima retribuzione mensile utile.
- Di effettuare la trattenuta relativa ai fondi derivanti dalla contrattazione decentrata 2015 in sede di riparto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Favino dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **01/05/2015**.

Marano Ticino, lì 16/04/2015.

IL MESSO COMUNALE
F.to Agostini M. Teresa